

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Bruno GRIMALDI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Paolo BERRUTI	Componente
- Avv. Antonio DAMASCELLI	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. M.F.D.M. avverso la decisione in data 16/10/12, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi le ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due ;

la ricorrente, avv. M.F.D.M. , non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. G. D.N. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con decisione 16/10-30/10/2012 il COA di Brindisi comminava all'avv. M.F.D.M., la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione forense per mesi due avendo ritenuto fondato il seguente capo di incolpazione:

“Violazione degli artt. 12 e 38 RDL 27/11/33 n. 1578 in relazione ai canoni di cui agli artt. 5 (dovere di probità, dignità e decoro), 6 (dovere di lealtà e correttezza), 24 (rapporti con il Consiglio dell’Ordine) e 56 (rapporti con terzi) del codice deontologico perché falsificava, o concorreva a falsificare, la ricevuta relativa alla prenotazione degli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi per i gg. 6 e 17/12/2010, attestante il versamento di €, intestandola a Avv. M.F.D.M., apponendovi il n. 4853 e la data di emissione 26/11/2010, e comunque faceva uso di tal falsa ricevuta, esibendola al personale di segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, al fine di vedersi riconosciuti i crediti previsti dalla partecipazione al corso asseritamente da lei prenotato per il giorno 6/12/2010, venendo così meno ai doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza e verità nei rapporti con il Consiglio dell’Ordine, e compromettendo la fiducia che i terzi devono avere nella capacità dell’avvocato di adempiere ai doveri professionali e nella dignità della professione. Avvenuto in Brindisi sino all’1/7/2011”

Il procedimento disciplinare era stato aperto con delibera 5/7/2011 a seguito dei fatti che di seguito si espongono.

Nel giugno dell’anno 2011 l’avv. M. F.D.M. si rivolgeva al C.O.A. di Brindisi lamentando che non le fossero stati riconosciuti i crediti inerenti all’evento formativo tenutosi il 6/12/2010 per il quale si era, in tesi, prenotata unitamente a quello del 17/12/2010.

In tale occasione esibiva, a riprova della prenotazione stessa, la ricevuta relativa ai due incontri che lasciava in fotocopia.

La segreteria del C.O.A. a seguito di una verifica appurava che la ricevuta (n. 4853 relativa alla prenotazione ed al pagamento di due eventi 6/12/2010 17/12/2010), consegnata dall’attuale ricorrente dapprima in copia e poi in originale, era stata rilasciata ad un’altra avvocata.

Ad avviso del C.O.A. di Brindisi emergevano altre incongruenze che venivano individuate nelle seguenti circostanze:

- che la ricevuta non fosse accompagnata dallo scontrino del POS e che ivi l’incolpata fosse qualificata come avvocata pur essendo ancora praticante;
- che la ricevuta recasse il nome anteposto al cognome (contrariamente all’impostazione del programma) e che i caratteri tipografici fossero lievemente diversi;
- che risultasse come emessa un’ulteriore ricevuta per l’evento del 17/12/2010 (n. 5278) rilasciata a nome della stessa incolpata;
- che altre ricevute relative all’evento 6/12/2010 ai numeri immediatamente precedenti 4851 e 4852 fossero emesse a nome dell’avv. M. F. del quale l’avv. M.F.D.M. era all’epoca praticante.

- che il tipo di carta utilizzato per la ricevuta n. 4853 apparisse di consistenza diversa da quella utilizzata solitamente per le altre.

In esito a tali accertamenti il C.O.A. di Brindisi deliberava in data 5/7/2011 l'apertura del procedimento disciplinare avendo ritenuto che nel comportamento dell'avvocato potesse configurarsi una responsabilità deontologica.

Ricevuta la notifica dei capi di incolpazione, l'avv. M. F.D.M. depositava memoria difensiva in data 16/4/2012 nella quale contestava gli addebiti precisando di essersi avvalsa della disponibilità di un collega di studio per iscriversi e di aver ottenuto, qualche tempo dopo l'evento, un'unica ricevuta di prenotazione per i convegni del 6/12/2010 e 17/12/2010.

Esponneva altresì di essersi stupita il giorno 6/12/2010 a causa del mancato funzionamento dell'apparecchio installato per la rilevazione del passaggio dei badge e di avere, comunque, provveduto a firmare il cartaceo comprovante la partecipazione al convegno.

Precisava di non aver incontrato problemi per dar conto della propria partecipazione il giorno 17/12 ma di aver riscontrato successivamente che non le erano stati riconosciuti esclusivamente quei crediti derivanti dall'evento formativo del 6/12.

Affermava quindi di aver regolarmente ottenuto la propria ricevuta per gli eventi 6/12/2010 e 17/12/2010, eccepiva di non aver avuto alcun motivo per falsificare la prenotazione ad un convegno per il quale era già stata regolarmente accreditata, negava di aver conferito incarico all'avv. L. M. per l'evento del 17/12/2010 (al quale risultava iscritta con una prenotazione "singola" costituente duplicazione dell'altra precedente relativa ai due convegni).

Concludeva sottolineando l'incongruenza dell'addebito rivoltole di aver falsificato la ricevuta per il 6/12/2010 utilizzando il titolo di avvocato quando, nell'immediatezza, aveva firmato il foglio di partecipazione indicando il titolo di dottore.

Nelle successive udienze per la celebrazione del dibattimento, tenutesi 12/6/2012 e 3/7/2012, venivano sentiti l'incolpata ed i testi, indicati sia dal C.O.A. che dalla difesa, nelle persone degli avvocati M. F., F. St., N. Di B. e L. M..

Nelle more dell'istruttoria testimoniale il C.O.A. con delibera 17/7/2012 disponeva che l'incolpata depositasse la trascrizione di una registrazione di un colloquio intercorso il 16/4/2012 tra la stessa e l'avv. N. Di B. in epoca successiva all'apertura del procedimento.

La trascrizione veniva depositata il 21/8/2012 unitamente al CD che veniva quindi acquisito agli atti del procedimento.

In data 12/10/2012, e quindi quattro giorni prima dell'udienza dibattimentale, l'incolpata presentava tramite il proprio difensore un'ulteriore memoria nella quale ripercorreva le risultanze documentali e testimoniali acquisite e, reiterando le deduzioni precedentemente svolte, osservava come il contesto processuale e le acquisizioni probatorie fossero tali da

non consentire né una rassicurante ricostruzione dei fatti né di affermare con certezza che essa incolpata avesse commesso illeciti: ciò mancando, ed essendo comunque insufficiente e contraddittoria, la prova di fatto.

In esito al dibattimento 16/10/2012 il C.O.A. si riservava e la decisione veniva depositata in data 30/10/2012.

Il C.O.A. arrivava all'affermazione di colpevolezza, e ripercorrendo la successione degli eventi, riteneva di poter individuare una prova logica da una serie di certezze quali:

- che non vi fosse mai stata richiesta di iscrizione dell'avv. M. F.D.M. all'incontro del 6/12/2010;
- che non vi fosse mai stata da parte della stessa il versamento del contributo di € relativo a detto evento;
- che la ricevuta originale n. 4853 fosse quella rilasciata all'avv. M. per i convegni del 6/12/2010 e 17/12/2010;
- che la ricevuta esibita dell'avv. M. F.D.M. (n. 4853) non fosse accompagnata dalla ricevuta del POS attestante il versamento;
- che la ricevuta stessa indicasse come titolo dell'interessata quella di avvocato e non quella di dottore;
- che la ricevuta n. 4853 (di prenotazione degli eventi 6/12/2010 e 17/12/2010) fosse falsa, sussistendo la certezza della falsità in ragione di tutte quelle evidenze che già avevano portato all'apertura del procedimento disciplinare;
- che vi fosse un'inversione tra nome e cognome, contrariamente all'impostazione del sistema, che faceva propendere per la falsificazione;
- che l'unica che potesse trarre utilità dalla falsificazione fosse la stessa M.F. D.M. cui mancavano due crediti per raggiungere il minimo 18.

A fronte di tale evidenze, in tesi accertate in modo pieno, il C.O.A. riteneva raggiunta la prova logica dell'illecito: opinava cioè che, essendo acclarato dalle deposizioni dei testi escussi che chi provvedeva alla richiesta di prenotazione (l'avv. N. Di B.) consegnava quasi immediatamente agli interessati le ricevute sarebbe stato logico ritenere che l'avv. M. F.D.M., in caso di mancata consegna, ne avesse chiesto ragione.

Essendo stato provato che tale richiesta non era mai stata effettuata da parte della M. F.D.M. nell'imminenza dei fatti, il C.O.A di Brindisi sosteneva che, in assenza di plausibili ragioni per le quali l'avv. N. D.B. avrebbe avuto interesse a falsificare la ricevuta, doveva ulteriormente ritenersi che, ove entrata in possesso nell'immediato del documento, l'attuale ricorrente si sarebbe subito accorta dell'errore nell'indicazione del titolo (avvocato anziché dottore).

Deduzioni logiche che, a parere del C.O.A, portavano alla conclusione che l'avv. M. F.D.M. fosse consapevole di non aver mai incaricato l'avv. N. D.B. della prenotazione.

La decisione impugnata notava ulteriormente che l'incolpata aveva reso due versioni contrastanti nella propria memoria difensiva 16/4/2012 e nell'udienza 12/6/2012: dapprima aveva affermato di aver ottenuto "qualche tempo dopo" e successivamente di non ricordare l'epoca esatta di ricevimento (se dopo il convegno od al momento dell'apertura del procedimento).

Il C.O.A. invocava a sostegno dell'ipotesi accusatorie anche la non plausibilità della tesi secondo la quale l'avv. M. F.D.M. non avrebbe avuto motivo di verificare la ricevuta al momento della sua consegna da parte dell'avv. N. D.B., deducendo ulteriormente a danno dell'incolpata l'esistenza di una prenotazione apposita per il solo incontro del 17/12/2010.

Pur essendo stato dichiarato dall'avv. M.F.D.M. di non aver fatto la prenotazione per tale data (17/12/2010) ed avendo in ciò l'avv. L. M. confermato, il C.O.A. riteneva che, essendo provata la mancanza di prenotazione per i giorni 6/12/2010 e 17/12/2010, dovesse concludersi che fosse in realtà accaduto che l'incolpata avesse richiesto al D.B. di fare un'ulteriore prenotazione (in data 10/12/2010) per il convegno del 17/12/2010 e che avesse tentato di regolarizzare solo ex post la propria posizione.

La decisione connotava di ulteriore gravità il comportamento dell'avv. M.F.D.M. sia per il fatto di aver cercato di allontanare da se ogni sospetto accusando velatamente l'avv. N. D.B., sia per non avere in sede di procedimento, riconosciuto la fondatezza dell'addebito disciplinare. Con ricorso depositato il 23/11/2012, a seguito di notifica avvenuta in data 5/11/2012, insorgeva l'incolpata censurando i vizi della motivazione, l'errata ricostruzione dei fatti, la mancanza di logica argomentativa e l'interpretazione dell'accordo in chiave meramente accusatoria essendosi enfatizzati gli elementi a sostegno dell'accusa e sottovalutati quelli a disculpa.

Eccepiva nel particolare essere risultato che gli avvocati N. D. B. e L. M. non avevano saputo indicare chi avesse firmato le varie istanze (di partecipazione) pur essendo emerso inequivocabilmente il fatto che in altre occasioni l'avv. N. D. B. si fosse curato di effettuare le prenotazioni anche per alcuni colleghi, portando poi le rispettive ricevute nello studio dell'avv. M. F.

Sottolineava che alcuni testi avevano escluso di ricordare nello specifico quanto accaduto in quella particolare occasione, non negando peraltro di essersi occupati delle prenotazioni per alcuni convegni formativi.

La ricorrente osservava poi che un altro teste (l'avv. M.F.) aveva dichiarato che costituiva prassi dello studio effettuare le prenotazioni anche tramite l'avv. N. D.B. e che, nella

specifica occasione, tutte quelle fatte a nome dello studio avevano riguardato entrambi gli eventi.

Eccepciva altresì che una teste (avvocato F. S.) aveva sia ammesso di essere stata presente quando l'incarico di prenotare i due convegni 6/12/2010 e 17/12/2010 era stato dato da entrambe (essa S. e l'incolpata) all'avv. N. D.B., sia riconosciuto che costituisse prassi non abituale, ma comunque adottata in varie occasioni, quella di demandare la prenotazione ai colleghi che dovevano recarsi a Brindisi.

Osservava come fosse del tutto illogica la falsificazione di una ricevuta con due date (6/12 e 17/12) quando vi era già una prenotazione "regolare" per il giorno 17/12.

Concludeva quindi per l'accoglimento del ricorso censurando nella decisione impugnata non solo l'errata ricostruzione dei fatti ma anche la non corretta applicazione del principio dell'onere della prova e l'illogicità della motivazione derivante dalla mancata valutazione di prove decisive.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Colgono infatti nel segno le eccezioni sollevate dalla ricorrente che censura una carenza argomentativa la cui logicità - pur nell'impegno speculativo e nell'ampiezza dell'esame di ipotesi alternative per evidenziare la non plausibilità di una soluzione diversa da quella raggiunta - non riesce a recuperare una convincente motivazione di colpevolezza.

Al di là dell'abilità con la quale viene prospettato lo scenario e verificata la gamma delle ipotesi, cercando di dar conto per ognuna di come la logica consenta di dover riconoscere, comunque, fondatezza alle prospettazioni accusatorie, non può non rilevarsi come la costruzione argomentativa confligga con la non univocità delle risultanze istruttorie.

E' in primo luogo accertato che il mancato riconoscimento dei crediti era emerso nel giugno 2011, riferito ad un evento di dicembre 2010, e che sino a tale data l'attuale ricorrente non si era preoccupata di verificare l'attribuzione dei crediti maturati.

Il problema era sorto infatti non in occasione dell'evento 6/12/2010, quando l'utilizzo del badge non aveva sortito esito, ma solo a giugno 2011 ed a distanza di circa sei mesi da quando, presumibilmente per la prima volta, era emersa la mancata attribuzione dei crediti.

Tale essendo la successione cronologica dei fatti, viene logico pensare che l'avv. M.F.D.M. non si fosse curata prima del problema appunto perché consapevole di aver partecipato legittimamente all'evento: una convinzione che poteva benissimo derivarle non solo, ovviamente, dall'aver firmato il registro cartaceo delle presenze all'evento formativo ma anche dall'aver incaricato l'avv. N. D.B. di effettuare la prenotazione per gli eventi del 6/12/2010 e del 17/12/2010.

Quest'ultima considerazione è avvalorata dall'aver affermato l'avv. F. S. di ricordare perfettamente l'episodio, dando per certa la richiesta di prenotazione rivolta all'avv. N. D.B. per conto di entrambe (essa teste e l'incolpata), pur senza poter precisare con esattezza i termini dell'interlocuzione (... l'ho detto io, lo ha detto lui, stavamo insieme...).

La decisione impugnata pretende, invece, di arrivare ad una prova logica utilizzando frequentemente illazioni che, ancorchè assistite da una verosimile logicità, non possono assolutamente portare a ritenere dimostrata la colpevolezza alla luce di evidenti incongruenze.

E' risultato infatti provato che:

- nell'imminenza dei fatti l'avv. M.F.D.M. si era resa conto del mancato funzionamento dell'accredito ed aveva sottolineato la circostanza agli incaricati del C.O.A.;
- la suddetta aveva partecipato all'evento del 6/12/2010 firmando il registro in entrata ed in uscita (con ciò adempiendo all'obbligo di cui all'art. 8 del regolamento per la formazione professionale continua del C.O.A. di Brindisi);
- il mancato riconoscimento dei crediti era emerso, secondo la stessa prospettazione accusatoria del C.O.A, solo nel successivo giugno 2011;
- nessun teste ha potuto escludere con certezza che l'avv. M.F.D.M. avesse dato incarico all'avv. N. D.B. per la prenotazione dell'evento 6/12/2010 ed anzi l'avv. F. S. ha affermato il contrario;
- le modalità di effettuazione delle prenotazioni degli eventi formativi, di compilazione e di sottoscrizione delle richieste erano le più mutevoli (cfr. deposizioni degli avvocati N. D.B., L. M., F. S.) ricorrendosi frequentemente anche all'aiuto di colleghi per i relativi adempimenti ma nulla autorizza a ritenere che l'avv. M. F.D.M., ove avesse effettivamente richiesto le prenotazioni, avrebbe dovuto necessariamente ritirare le ricevute nell'imminenza e, quindi, accorgersi subito dell'errore.

Non a caso i testi avvocati N. D.B. e L. M. o nulla di preciso hanno ricordato circa la provenienza esatta dell'incarico di effettuare le varie prenotazioni, o hanno disconosciuto di aver compilato le relative domande, o hanno espresso perplessità sulla riferibilità della firma in calce alle stesse o, addirittura, ne hanno esclusa la paternità.

La stessa avv. F. S. ha mostrato perplessità quando si è trattato di riconoscere la propria grafia sulla richiesta di prenotazione, con ciò confermando l'assoluta "libertà di forme" attraverso la quale gli avvocati dello studio erano soliti iscriversi.

La decisione impugnata, dilungandosi circa l'univocità in senso colpevolistico delle risultanze probatorie, segue invece un criterio interpretativo dei fatti che presta il fianco a censure consistenti e tali da minarne la logica e la valenza probatoria: essa si limita infatti ad

argomentare in ordine al “cui prodest” omettendo di considerare che manca una motivazione convincente del comportamento ascritto all’incolpato.

Se infatti si attribuisce all’avv. M.F.D.M. una quasi luciferina capacità di architettare un piano così complesso falsificando ricevute a distanza di mesi, cercando di coinvolgere terzi incolpevoli, anche attraverso registrazioni, per sostenere il proprio disegno e, soprattutto, di essere così preveggenze da fingere stupore alla presenza dei colleghi (teste avv. F. S.) ben 6 mesi prima, in occasione dell’evento 6/12/2010, per il mancato funzionamento del badge (essendo invece essa consapevole dell’assenza di prenotazione e non dell’errore di sistema) riesce poi difficile dare un’adeguata e logica motivazione a macroscopici “errori” quali l’indicazione di un titolo errato sulla ricevuta, o l’inserimento di un numero facilmente individuabile come riferibile ad altri o l’aver messo a disposizione del C.O.A. la ricevuta in originale sì da consentirne la verifica anche quanto alla consistenza cartacea.

Un’incolpata dotata di quell’abilità “strategica” attribuita dal C.O.A. di Brindisi avrebbe certo evitato di cadere nei banali “errori” sopra segnalati dopo aver architettato un piano così complesso ed articolato.

Il C.O.A. di Brindisi, in pratica, ha sovvertito i termini del problema e avendo individuato, in applicazione del principio “cui prodest”, la beneficiaria ha costruito tutto l’iter argomentativo per arrivare a comprovarne la responsabilità ma ciò ha fatto dimenticando di rispondere al ben più pregnante interrogativo “perche?”.

Nel comportamento che si è ritenuto di addebitare all’avv. M.F.D.M. vi è l’assoluta sproporzione, per eccesso, di mezzi (illeciti) rispetto ad un risultato (lecito) che si poteva conseguire per altra via:

- ottenendo comunque il riconoscimento dei crediti sulla base dell’effettiva e dimostrata partecipazione;
- ricorrendo alla formazione on line;
- avvalendosi della proroga concessa con delibera del C.N.F. per tutti coloro che non avessero acquisito i crediti per il triennio 2008-2010.

L’argomentazione della decisione impugnata utilizza anche illazioni che non danno però conto delle motivazioni che dovrebbero aver indotto l’incolpata a percorrere una via così ardua ed impervia per conseguire quei crediti che sarebbero stati “recuperabili” o in altro modo (e learning), o in un periodo successivo (proroga al 31/7/2011 secondo delibera del C.N.F. del gennaio 2011) o, più semplicemente, facendo valere l’effettività della partecipazione al convegno del 6/12/2010.

Il convincimento del C.O.A. di Brindisi in ordine alla responsabilità dell’avv. M.F.D.M. si fonda, come sopra si è osservato, anche su circostanze non dimostrate pienamente essendosi erroneamente dato per acquisito che la ricorrente:

- a) non incaricò il D.B. per la prenotazione degli eventi 6 e 17 dicembre 2010 (nessun teste ha escluso tale circostanza ed anzi l'avv. F. S. la ha ricordata);
- b) incaricò l'avv. N. D.B. successivamente per il solo incontro del 17/12/2010 (nessun teste ha affermato tale circostanza ed anche l'avv. N. D.B. non ha potuto ricordarla);
- c) falsificò la ricevuta per non perdere i crediti e completare l'annualità a ciò determinandosi dopo che la segreteria del C.O.A. le aveva richiesto nel giugno 2011 l'originale della ricevuta (vi erano all'epoca altre vie praticabili e la presunta falsificazione della ricevuta non può essere collocata nel tempo).

Lo sforzo argomentativo profuso dal C.O.A. di Brindisi e l'ampiezza della disamina dopo l'accurata istruttoria non riescono quindi a far emergere prove convincenti della colpevolezza dell'avv. M.F.D.M. la quale, ad un primo e sommario esame, avrebbe potuto anche apparire all'epoca come "gravemente indiziata" per l'accaduto.

L'approfondita disamina dei fatti impone ora di dover opinare che la verosimiglianza della ricostruzione operata si scontri inevitabilmente, e quindi venga minata nella sua fondatezza, con considerazioni di ordine logico e con risultanze inequivocabili che impediscono il raggiungimento di una piena prova: l'essersi verificata una serie di disguidi nel "sistema delle prenotazioni" per gli eventi non può comportare ipso facto l'accertamento di un addebito disciplinare a carico di chi è parso essersene giovato.

L'onere della prova dell'illecito comportamento addebitato all'incolpato grava sul C.O.A. poiché il procedimento disciplinare si basa sul principio accusatorio, in ossequio al quale l'illecito contestato deve essere provato dall'organo inquirente, non incombendo all'iscritto l'onere di fornire la prova diretta in ordine alla mancata rispondenza a verità di quanto costituente oggetto del capo di incolpazione o di apportare elementi idonei ad una diversa prospettazione dei fatti (CNF n. 52/2010).

Il principio della libera acquisizione delle prove disponibili vigente nel sistema processuale disciplinare, secondo il quale tutte le risultanze istruttorie possono concorrere a formare il convincimento dell'Organo giudicante (CNF n. 87/2013 e n. 219/2011), non può portare, in assenza di una prova precisa, né a ritenere l'esistenza della materialità del fatto addebitato né ad invertire l'onere della prova a carico dell'incolpato.

In analoga fattispecie è stato affermato, non a caso, che il principio accusatorio che ispira il procedimento disciplinare a carico di notai comporta che la prova della fondatezza degli addebiti contestati sia a carico dell'Organo che ha promosso il procedimento (Cass. 11790/2011).

Il ricorso deve essere quindi accolto.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale Forense riunito in Camera di Consiglio;

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578 e 59 e segg. RD 22/1/1934 n. 37;
accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014 .

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Bruno Grimaldi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 luglio 2014.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Andrea Mascherin